



## EMENDAMENTI CGIL

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.**

**Partecipazione e confronto nell'ambito della Cabina di regia delle organizzazioni sindacali.**

1) All'art.1 comma 4, lett. B n. 2 al termine del primo capoverso aggiungere:

*In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico.*

### **Articolo con emendamento inserito**

*«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro*

***sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali, in particolare per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale), l'utilizzo delle risorse del PNRR, del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, le politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche.***

*Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché' delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;*

## **Motivazioni**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce lo strumento fondamentale per ridisegnare un Paese diverso, più giusto ed equo, per ridurre le disuguaglianze, per la ripresa della crescita e dello sviluppo, per aumentare l'occupazione, in particolare giovanile e femminile e per ridurre i divari territoriali, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferie e tra aree urbane ed aree interne, per determinare i processi economici e sociali e per affrontare le trasformazioni della digitalizzazione e della riconversione green. Inoltre, molte delle riforme avranno un impatto diretto sul lavoro, sulla sua organizzazione, tutela e creazione, ed inevitabilmente anche sulla contrattazione. Siamo di fronte ad una sfida: come coniugare investimenti e riforme in progetti programmati a breve, medio e lungo termine. Per CGIL la condivisione e la partecipazione degli attori economici e sociali, nazionali e locali, concorre a tutelare l'interesse generale. Per questo è fondamentale definire un modello di *governance* del PNRR partecipata, finalizzata al confronto, alla partecipazione e alla negoziazione, come tra l'altro previsto dal Regolamento europeo sulla Governance del Pnrr.

Sottolineiamo che la Cabina di Regia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito "di verificare l'avanzamento del Piano e i progressi compiuti nella sua attuazione; di monitorare l'efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa; di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale; di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità; di proporre l'attivazione dei poteri

sostitutivi, nonché le modifiche normative necessarie per la più efficace implementazione delle misure del Piano".

Quindi, a questo livello, prevediamo sulle riforme un approccio negoziale per gli interventi con ricaduta diretta ed indiretta sul lavoro, sulle politiche di inclusione sociale anche attraverso la definizione dei LEP, sulle pensioni, sulla sanità, ed un confronto rafforzato sui progetti di investimento e sulle azioni relative alle filiere industriali, produttive, dell'innovazione, della ricerca e del mondo dell'istruzione/formazione e della conoscenza.

Il confronto dovrà essere preventivo sulle riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento. Sui singoli aspetti che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro prevediamo la necessità che il confronto preveda un percorso negoziale.

È poi necessario un confronto specifico sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali, a partire dagli interventi riguardanti le filiere produttive e industriali, nonché in funzione della ricaduta sociale, economica ed occupazionale dei temi trattati. Infine, è a questo livello che si sviluppa la partecipazione per verificare l'andamento del Piano e il monitoraggio sull'impatto delle priorità trasversali (digitale, green, giovani, donne, Mezzogiorno, anziani e disabili).

Ricordiamo che il Decreto legge 77/2021 prevede un modello diverso di confronto con le parti sociali, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo nazionale per la partecipazione con il Governo in data 29 dicembre 2021, che prevede l'apertura dei tavoli di confronto delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Sulla scorta di tale Protocollo è stato sottoscritto analogo accordo con Anci nelle settimane scorse.

È quindi necessario, anche in virtù della scelta di centralizzare presso la cabina di regia una parte consistente delle funzioni e delle scelte di investimento, prevedere un luogo di confronto con le organizzazioni di rappresentanza del lavoro per la rilevanza e la specificità degli interessi e della rappresentanza di cui sono portatori.

## **2) Poteri sostitutivi – deroga in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale**

2 ) si propone di sostituire il punto 3 della lettera a) dell'art. 3 con il seguente:

*“3) al comma 5) cancellare le parole:*

*“ , in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia.”*

si propone di abrogare il punto 4 della lettera a) dell'art. 3

**Motivazioni** – il punto 3 e il punto 4 della lettera a) dell'art. 3 puntano ad estendere il potere di deroga. In particolare il punto 3 consente al Consiglio dei ministri, con la stessa delibera con cui individua il soggetto incaricato di adottare gli atti e i provvedimenti indispensabili per garantire il cronoprogramma in luogo del soggetto attuatore inadempiente, di autorizzare tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Inoltre sempre il punto 3 consente si precisa che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura di deroga di cui al comma 5 dell'art. 12 del decreto legge 77/2021, primo periodo, ossia l'adozione di ordinanze in deroga da parte dei soggetti cui è stato conferito l'esercizio del potere sostitutivo. Il punto 4 invece aggiunge all'articolo 12 un nuovo comma 5-bis, che estende l'applicazione delle disposizioni del medesimo comma 5 anche ai casi in cui il ritardo o l'inerzia riguardino una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. La CGIL non condivide la possibilità di derogare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Per questo motivo gli emendamenti mirano a cancellare la parte del comma 5 dell'art. 12 del decreto legge 77/2021 che le ha introdotte. L'articolo 41 della Costituzione sancisce che l'iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. L'introduzione della possibilità di derogare alle norme per rispettare i cronoprogrammi del PNRR e del PNC non rispetta i dettami costituzionali e mette a repentaglio la salute, la sicurezza, l'incolumità pubblica e l'ambiente.

### 3) Via - Vas

*Art. 14 ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.*

*Emendamento – si propone di abrogare la lettera c) del c. 1 art. 14.*

**Motivazioni** - la lettera c) del c. 1 art. 14 prevede, con l'introduzione di un nuovo articolo 18-ter nel decreto legge 77/2021, che nei casi in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La velocizzazione delle procedure non può realizzarsi con il superamento dei processi di valutazione ambientale, e dei relativi processi di consultazione. La VIA è essenziale per assicurare che i progetti siano compatibili con lo sviluppo sostenibile, siano rispettosi della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse e della salvaguardia della biodiversità. L'articolo 9 della Costituzione, sancisce che la Repubblica "Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". La VIA è finalizzata proprio a garantire il rispetto di queste tutele, che è prioritario rispetto all'accelerazione dei tempi di realizzazione degli interventi. Andrebbero piuttosto create le condizioni per velocizzare le procedure di valutazione ambientale, senza però comprimere i tempi della consultazione.

#### **4) Stabilizzazione tecnici dei concorsi Coesione**

*Dopo l'articolo 50, comma 17, sono aggiunti i seguenti commi*

*“17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.*

*17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”*

#### **Motivazioni**

Al fine di valorizzare le professionalità del personale assunto per supportare le amministrazioni locali del Mezzogiorno nell'attuazione delle misure della politica di coesione, in un contesto di generale e strutturale carenza di organico delle amministrazioni pubbliche, risulta quanto meno necessario provvedere a definire un canale di stabilizzazione per il personale assunto a seguito dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare è quantomeno paradossale che venga previsto dal decreto-legge all'articolo 50, comma 17, tale facoltà di stabilizzazione esclusivamente per il personale assegnatario delle amministrazioni centrali, mentre nulla si accenna per le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni che sono i destinatari principali dell'intervento di rafforzamento del personale disposto dal citato riferimento normativo.

Viene previsto inoltre un fondo per contribuire al pagamento del salario accessorio ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi del medesimo personale, in quanto registriamo strutturalmente una

carenza da parte degli enti nel riconoscere al personale una componente strutturale del loro trattamento economico, oltre che per evitare effetti negativi pregiudizievoli negli enti di più piccole dimensioni.

## **5) Soppressione clausole non rinnovabilità addetti ufficio per il processo Giustizia ordinaria**

*All'articolo 10, comma 2, lettera a, dopo le parole "sono sostituite dalle seguenti" le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e" sono soppresse.*

*Conseguentemente, è aggiunta la seguente lettera a-bis all'articolo 10, comma 2*

*"a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"*

### **Motivazioni**

L'emendamento intende risolvere una criticità riscontrata dal parziale intervento sugli addetti all'ufficio per il processo, dove la norma prevista nel decreto-legge sopprime esclusivamente le parole "in due scaglioni" senza chiarire gli effetti che questo avrà sul personale già in servizio presso le amministrazioni. Riteniamo opportuno chiarire una volta per tutte che gli addetti attualmente in servizio potranno vedere riconosciuto lo straordinario contributo che stanno dando all'amministrazione della giustizia, prevedendo che i loro contratti possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. Eventualmente potrebbe essere opportuno successivamente rimodulare il limite del contingente massimo previsto all'articolo 11 del DL 80/2021 citato nel testo dell'emendamento.

## **6) Soppressione clausole non rinnovabilità addetti ufficio per il processo Giustizia amministrativa**

*All'articolo 10, comma 2, lettera b, dopo le parole "sono sostituite dalle seguenti" le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e" sono soppresse.*

*Conseguentemente, è aggiunta la seguente lettera b-bis all'articolo 10, comma 2*

*"b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"*

### **Motivazioni**

L'emendamento intende risolvere una criticità riscontrata dal parziale intervento sugli addetti all'ufficio per il processo, dove la norma prevista nel decreto-legge sopprime esclusivamente le parole "in due scaglioni" senza chiarire gli effetti che questo avrà sul personale già in servizio presso le amministrazioni. Riteniamo opportuno chiarire una volta per tutte che gli addetti attualmente in servizio potranno vedere riconosciuto lo straordinario contributo che stanno dando all'amministrazione della giustizia, prevedendo che i loro contratti possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. Potrebbe essere opportuno successivamente rimodulare il limite del contingente massimo previsto all'articolo 11 del DL 80/2021 citato nel testo dell'emendamento.

## **7) Fondo connesso alle stabilizzazioni di cui all'art. 4**

*All'articolo 4, comma 1, lettera b, è inserito il seguente:*

*“1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b, alinea, le parole “e' inserito il seguente” sono sostituite dalle seguenti “sono inseriti i seguenti”.*

### **Motivazioni**

Risulta opportuno specificare che le amministrazioni centrali debbano provvedere alla rimodulazione dei propri piani triennali dei fabbisogni in coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021. Inoltre, la previsione di un fondo ad hoc per inquadrare correttamente il personale stabilizzato ai sensi dell'articolo 35-bis del DL 115/2022 su cui interviene il dettato normativo in oggetto, risulta necessario per supportare le amministrazioni nei processi di stabilizzazione che possono essere avviati dal 1° marzo 2023.

## **8) Soppressione assistenza tecnica**

*All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è soppressa.*

### **Motivazioni**

Riteniamo inaccettabile che risorse messe a disposizione delle amministrazioni per effettuare assunzioni di personale siano da riconfigurare come spesa per un'assistenza tecnica non meglio definita. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalle stabilizzazioni nei propri ruoli del personale di cui al comma precedente devono essere utilizzati per nuove assunzioni di personale che possano adeguatamente supportare e sostenere le amministrazioni nella loro capacità di mettere a terra le misure previste dal PNRR.

## **9) Soppressione tetti al salario accessorio**

*All'art. 8 sostituire il comma 3 con il seguente:*

*“3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”*

*Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso.*

### **Motivazioni**

E' necessario superare in maniera strutturale il tetto al salario accessorio che comprime la contrattazione decentrata del personale delle amministrazioni pubbliche. I dati forniti dall'ARAN, nell'ultimo rapporto semestrale 2022 sulla retribuzione dei pubblici dipendenti, indicano che per il complesso della PA la retribuzione è cresciuta, nel decennio 2013/2022, del 6,7% a fronte di un 11,6% per il complesso del settore privato.

Per gli enti locali, bisogna inoltre considerare che gli stessi effetti di contenimento assegnati all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 vengono oggi in parte ripresi dall'art. 33 del DL 34/2019 che vincola direttamente l'andamento della spesa del personale con l'andamento delle entrate correnti. Ogni aumento incontrollato del Fondo del salario accessorio implicherebbe necessariamente una compensazione in termini di aumento delle entrate se l'ente in questione non vuol vedere ridursi le capacità assunzionali.

Appare pertanto necessario, al fine di centrare gli obiettivi che la fase di messa a terra del PNRR richiede di rilanciare la capacità attrattiva di una carriera lavorativa nella pubblica amministrazione e compensare il gap salariale che si è allargato tra le retribuzioni medie del settore privato e del settore pubblico. È quindi fondamentale abrogare definitivamente il vincolo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*In subordine al precedente*

*All'articolo 8, il comma 4 è soppresso.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, le parole “gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4,” sono soppresse.*



## **10) Revisione incentivi funzioni tecniche per progetti PNRR**

*All'articolo 8, comma 5, dopo le parole "decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75." sono aggiunte le seguenti "Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5%."*

### **Motivazioni**

L'estensione anche al personale dirigente degli incentivi delle funzioni tecniche deve scontare il fatto che le risorse individuate dai regolamenti adottati dalle amministrazioni potrebbero già aver indicato, almeno per una parte degli appalti per lavori, servizi e forniture una percentuale da destinare al fondo pari al massimo consentito dalla legge. In quel caso, l'ampliamento della platea dei beneficiari ai dirigenti avverrebbe a discapito delle risorse destinate agli altri dipendenti. Per evitare questo effetto perverso è sufficiente autorizzare l'aumento della percentuale che le amministrazioni possono destinare all'incentivo per le funzioni tecniche a valere sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, dal 2%, previsto all'art. 113 comma 2 del DL 50/2016, portandolo al 2,5%.

## **11) Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni**

*Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente articolo 24-bis:*

*“Articolo 24-bis*

*Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni.*

*“1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.”*

### **Motivazioni**

La normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. L'emendamento ha l'obiettivo di svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni.

Senza una norma di potenziamento che sottragga le spese per questi servizi dai vincoli assunzionali vigenti, sarà estremamente difficile che i comuni possano garantire un livello di personale sufficiente per mantenere i livelli dei servizi; come pure sarà impossibile garantire le supplenze necessarie per sostituire il personale e gli standard nei rapporti numerici tra educatore/insegnante e bambini. La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica, ma si limita a sottrarre la spesa per i servizi scolastici ed educativi comunali dai tetti di spesa per il personale previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.

**12)** Art 32 (semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del DL 18 aprile 2019 n. 32).

*Soppressione dell'articolo*

**Motivazioni**

Si propone la soppressione dell'articolo in quanto con lo stesso si determinerebbe una generalizzazione nell'utilizzo del Progetto di Fattibilità tecnico ed economico, sostituendo la funzione del progetto esecutivo che, invece, deve essere confermato come base di gara al fine di garantire la qualità della stessa, dei lavori e della loro esecuzione. Ciò a garanzia di successive variazioni tecnico progettuali apportate in corso d'opera e che possono determinare una variazione in alto dei prezzi.

**13)** Art. 33, comma 1-4 (semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

*Soppressione dell'articolo*

**Motivazioni**

Si propone la soppressione dell'articolo in quanto le disposizioni contenute, oltre a dilatare il perimetro di intervento a tutti i finanziamenti, compresi quelli relativi alle opere connesse, determina una eccessiva centralizzazione demandando l'insieme delle decisioni al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questa centralizzazione, lungi dal velocizzare le procedure, esautorerebbe il ruolo e le competenze dei ministeri preposti ai pareri autorizzativi della stessa valutazione dell'impatto ambientale. Ciò determinerebbe una proliferazione dei contenziosi e un insostenibile conflitto di competenze.

**14)** ART. 46 del DL 13/23 (semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui lavori culturali e paesaggistici)

*Soppressione dell'intero articolo*

**Motivazioni**

Le disposizioni contenute nell'articolo 46 sono volte a liberalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali interessati dal PNRR e dal PNC, derogando le funzioni autorizzative delle sovrintendenze e consentendo l'avvio dei lavori contestualmente alla segnalazione presentata all'autorità competente.